

Una è del deputato Daziani, che vuole aggiungere *i volontari*, ecc., l'altra del deputato Rosa, che vuole l'aggiunta *e dei militi mobilizzati*, ecc.

La terza è del deputato Oldoini, che consiste nel dire, dopo le parole *sotto le armi, come pure dei marinai*, ecc.

Comincerò dare la parola al deputato Rosa per sviluppare la sua aggiunta.

ROSA. Signori, poche parole basteranno a dimostrare l'opportunità e la giustizia del mio emendamento. La legge organica del 4 marzo 1848 me ne somministra in abbondanza i mezzi.

Prescrive l'art. 123 della ora citata legge che la milizia comunale deve fornire corpi distaccati per la difesa delle piazze forti, delle coste e frontiere del regno, *come ausiliari dell'esercito attivo*. E nell'*alinea* dello stesso articolo è detto che quel servizio di guerra può durare un anno.

L'art. 144 poi aggiunge che i corpi distaccati della milizia comunale, come ausiliari dell'esercito, *sono assimilati pel soldo e le somministranze in natura alla truppa di linea*. Finalmente l'art. 146 prescrive che, quando tali corpi distaccati della milizia comunale saranno formati, *saranno sottoposti alla disciplina militare*.

Dalle citate disposizioni si vede chiaramente che tra i soldati contingenti di linea e i militi contingenti della guardia nazionale, chiamati straordinariamente sotto le armi, passa la più perfetta analogia di doveri, di servizio e di trattamento; colla sola differenza che i secondi sono soltanto chiamati a militare nei confini del regno, dove i primi ponno eziandio varcarli.

Ma questa differenza nel caso nostro non è da apprezzarsi nullamente per più ragioni. La prima, perchè le frontiere del novello nostro regno sono di presente così allargate da circondar gran parte del teatro della guerra. La seconda, perchè, in grazia dei saggi emendamenti che la Commissione ha fatto al primo progetto della legge in discussione, il sussidio del quale parliamo viene accordato tanto nel caso che il soldato contingente militi nello Stato, quanto nel caso che militi fuori di esso. La terza ragione, e la più essenziale, è poi questa, che non è al soldato che parte, ma sì alla famiglia che resta che la legge in discussione ha voluto provvedere. Ora è chiarissimo che le famiglie dei contingenti, le quali traevano la loro sussistenza dall'opera di chi fu chiamato sotto le armi, si troveranno bisognevoli di sussidio dal momento che cesserà quell'opera, sia che il soldato militi nel regno, sia che militi fuori del regno.

Dimostrato che i militi mobilizzati sono in tutto simili ai contingenti di linea per ciò che spetta al dovere ed al servizio, resta a dimostrare che le famiglie di essi militi possono ritrovarsi nel caso di aver bisogno di sussidio. Coloro che hanno pratica della milizia nazionale dei nostri villaggi, specialmente di montagna; coloro che hanno assistito ai Consigli di revisione, e videro quasi tutt'altro che agiati individui, ed intesero le lagnanze di molti fra loro, *che non si fossero mobilizzati fuorchè i calzoni di tela*, e lessero i certificati di ristrettissima fortuna, per non dire di povertà, coi quali corredarono i loro soccorsi, ond'essere esenti da un servizio che avrebbe lasciato senza sussidio un padre settuagenario, una madre inferma, un fratello od un nipote in tenerissima età costituiti, non hanno bisogno di altre prove.

Per gli altri basterà ritenere il disposto degli articoli 128 e 19 della citata legge organica; il primo dei quali prescrive che i militi mobilizzati si prendano e sul controllo del servizio ordinario e su quello di riserva; ed il secondo dichiara che per essere iscritto sul controllo di servizio ordinario

basta, in certe località, che il milite paghi un censo di lire 3, e aggiunge che il controllo di riserva comprende quegli altri militi i quali pagano un censo anche minore.

Vuol dunque dire che, finchè il milite starà a casa lavorando, potrà mantenere i suoi bisognosi congiunti, ma che costoro si troveranno esposti alla pietà pubblica tosto che egli se ne allontani. Del resto poi apparterrà ai Consigli delegati di esaminare se vi sia o no questo bisogno; e se non vi sarà, tanto meglio. Ma quand'anche in tutto lo Stato non vi fosse che un solo milite mobilizzato la cui famiglia potesse abbisognare del sussidio accordato al soldato contingente, il non accordarlo anche a lui sarebbe ingiustizia.

Il progetto di legge per un prestito obbligatorio, letto dal ministro delle finanze nella tornata del 16 corrente, viene anche in appoggio del mio emendamento. Imperciocchè, nel mentre ha imposto un prestito sulle arti e professioni liberali, ha però dichiarato all'art. 30 che *gli individui della milizia mobilizzata andrebbero esenti da questo prestito*.

Ora, se il milite ricco che parte ha un vantaggio sul milite ricco che rimane, chi sa perchè tra il milite povero che rimane e il milite povero che parte non vi sarà differenza alcuna? In ultima analisi, chi sa perchè il milite mobilizzato della guardia nazionale si troverà *in pari circostanze* meno favorevolmente trattato innanzi alla legge del suo commilitone di linea?

Signori, tocca a voi di far sì che dove è eguale il merito, ivi sia eguale la ricompensa.

IL PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Rosa è appoggiato.

(È appoggiato.)

V'è nessuno che domandi la parola?

BROGLIO. Domando la parola. La Commissione non aveva compreso il caso indicato dall'onorevole deputato Rosa, in quanto che gli individui i quali si trovassero nelle condizioni previste dalla legge secondo le categorie non avrebbero potuto essere iscritti alla guardia nazionale mobilizzata; per questo non si era creduto necessario di disporre espressamente in loro favore, ed estendere i vantaggi portati dalla presente legge. Tuttavia, siccome ben considerando può accadere che un individuo sia iscritto alla guardia nazionale mobilizzata, e debba partire in quanto che non si trovasse nella condizione prevista dalla legge, ma dopo essere partito per avvenimenti sopravvenuti ricadesse precisamente nella categoria espressa dalla legge, per questi casi, i quali naturalmente saranno poco frequenti, ma che ad ogni modo è opportuno il prevedere, la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole deputato Rosa.

BARGNANI. È incontestabile che per la legge 4 marzo 1848 i corpi distaccati della milizia nazionale sono pareggiati per il servizio e per gli stipendi alla milizia regolare; ora il motivo per cui si è fatta questa legge è quello di provvedere al bisogno nel quale possono trovarsi le famiglie, le quali sono private di capo e di sostegno per la lontananza dei soldati che sono al campo.

Dunque non saprei vedere perchè queste stesse ragioni, esistendo anche pei militi della guardia nazionale mobilizzata, non si vogliano pure estendere i beneficii della legge in discussione a pro delle famiglie abbandonate nell'indigenza. È vero che si potrebbe dire che i militi della guardia nazionale pagano un censo; ma questo censo è ridotto a proporzione così minima, da non esserci garante che le famiglie di cittadini generosi, mentre essi prestano servizio utilissimo per la patria, non si trovino nella maggiore squallidezza. Quindi la Camera farà atto di giustizia e riconoscenza coll'estendere